

ALLA COSTITUENTE. L'ELABORAZIONE DEL PROGETTO

Continuando il filo di questo doppio percorso non stupisce allora il dibattito in Assemblea costituente e la evidente contraddizione che mette in luce. A prima vista il lettore degli atti della seconda sottocommissione e, passati pochi mesi, dell'Aula, si trova proiettato in due mondi diversi. Andiamo con ordine.

Il 13 e 14 novembre 1946 si disegna un primo compromesso, fondato tuttavia su una scelta di fondo, per cui non v'era dubbio che, tra lo spazio «naturale» del Comune e quello nuovo della Regione, non c'è spazio per un altro ente. La Provincia viene posta su un registro diverso. La Provincia può continuare a esistere, ma non nel quadro del sistema delle autonomie,

piuttosto nell'ottica della «deconcentrazione», cioè del decentramento amministrativo e burocratico²¹.

Ambrosini, presidente e relatore del Comitato di redazione per l'autonomia regionale, introducendo la discussione ricorda alla sottocommissione il faticoso procedere dei lavori. «La questione della provincia fu inizialmente accantonata», per essere decisa alla fine e non senza una persistente ambiguità:

solo dopo lunghissima discussione si decise di sopprimerla come ente autarchico, e di mantenerla come circoscrizione amministrativa.

Si tratta di una sorta di compromesso, per cui resta una strutturale contraddizione: le Province insomma da un lato risultano soppresse, ma il quadro, la cornice provinciale resta.

Espressione di questo risultato contraddittorio è il fatto che

il comitato approvò una proposta dell'onorevole Uberti di istituire una Giunta in ogni circoscrizione provinciale. Vivace fu il dissenso intorno alle modalità della sua costituzione: alcuni proponevano che venisse composta da delegati dei Comuni, altri che fosse eletta dall'Assemblea regionale, altri ancora dai Comuni per delega della Regione. Al riguardo non si giunse ad alcun accordo.

Le tre posizioni erano sostenute rispettivamente da Zuccarini, Lussu e dallo stesso Uberti.

Sono parole franche, per descrivere un garbuglio. D'altra parte doveva bene essere presente ad Ambrosini l'esempio della sua Regione, la Sicilia, dove lo Statuto (approvato in prima istanza con r.d. 15 maggio 1946) provvede, all'art. 15, alla soppressione delle circoscrizioni provinciali e degli enti pubblici che ne derivano. L'ordinamento degli Enti locali, stabilisce lo Statuto, si basa sui Comuni e sui liberi consorzi comunali,

21. AP, Assemblea costituente, Commissione per la Costituzione, *Seconda sottocommissione*, 13 novembre 1946, p. 485. La Provincia a sua volta avrebbe potuto essere suddivisa in «circoscrizioni minori, simili a quelle degli antichi circondari, venendo incontro ad una esigenza caldeggiata da molti».

«dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria». È evidente che le Province si riposizionano trasformandosi nella nuova istituzione²². L'esempio diventa un archetipo.

Sulla base dell'intervento di Ambrosini il dibattito in ottocommissione si sviluppa e si approfondisce. Si concentra anzi, se così si può dire, mantenendo e se possibile sviluppando il compromesso piuttosto reticente proposto dal comitato. Non c'è infatti la forza per una soppressione *tout-court*: troppo complesso il quadro, rispetto al possibile rigore dello schema istituzionale. Lo coglie con chiarezza Lussu. Uno dei più coerenti sostenitori di una rigorosa opera di semplificazione, non manca di porre la questione che all'atto pratico è quella più rilevante. Infatti «nell'opinione pubblica» si considera «la soppressione della provincia quasi come una *diminutio* per gli attuali capoluoghi»²³.

È una preoccupazione largamente condivisa, che porta necessariamente a una decisione di compromesso. Non mancano d'altro canto alcuni interventi tesi ad affermare *tout court* la tradizionale identità della provincia come «ente autarchico», come richiede un ordine del giorno presentato dal liberale Bozzi. A questo proposito bisogna sottolineare come lo stesso linguaggio dimostri come ci troviamo in un momento di transizione. Meuccio Ruini si incarica di fare un poco di chiarezza, quando solennemente afferma

io parlo sempre di «ente autonomo» e non di «ente autarchico». Quest'ultima è una categoria scientifica, – ricorda – introdotta dal mio predecessore al Consiglio di Stato, professor Santi Romano; ed io potrei esprimere dubbi e riserve; ad ogni modo, nella Costituzione, non possiamo introdurre formule teoriche, discutibili e controverse, ma attenerci alla designazione classica, che ha le più chiare e continue tradizioni nelle leggi e nella vita pubblica italiana, di enti autonomi²⁴.

22. Con d.l.p. 29 ottobre 1955, n. 6 la Regione Sicilia stabilisce che i liberi consorzi di Comuni assumono la denominazione di «Province regionali».

23. AP, Assemblea costituente, Commissione per la Costituzione, *Seconda sottocommissione*, 14 novembre 1946, p. 494.

24. *Ivi*, 27 giugno 1947, p. 5223.

L'ordine del giorno Bozzi – sarà di Targetti il più argomentato intervento a favore del mantenimento delle Province a tutti gli effetti – è respinto. Viene infine votata, per il testo della Costituzione, una formula che non chiude la possibilità di ulteriori evoluzioni:

Il territorio della Repubblica è ripartito in Regioni e Comuni. La Provincia è una circoscrizione amministrativa di decentramento regionale²⁵.

L'emendamento aggiuntivo sulla Provincia è proposto dallo stesso Ambrosini.

Sia pure diminuita la Provincia trova così posto nel progetto della Costituzione. La menzione è un'assicurazione sulla vita e l'ambiguità della formula può rappresentare una buona base di negoziazione. Potremmo dire che il punto più basso nella parabola istituzionale dell'immediato dopoguerra è stato raggiunto, con un risultato che lasciava comunque spazi di recupero.

La sottocommissione riprende la discussione il 5 settembre 1946, sulla base di una proposta di articolo che teneva conto della proposta di Uberti. È il tentativo di contemperare la logica del decentramento regionale con la sopravvivenza del quadro provinciale, non essendo possibile affermare la sopravvivenza della Provincia in quanto tale. La formula è la seguente:

Le Province sono circoscrizioni amministrative di decentramento regionale secondo l'ordinamento che verrà stabilito dalla legge.

La circoscrizione provinciale potrà essere (variante: sarà) suddivisa in circoscrizioni minori per l'attuazione di un ulteriore decentramento.

In ogni circoscrizione provinciale sarà istituita una Giunta con i poteri che verranno stabiliti dalla legge²⁶.

25. *Ivi*, 14 novembre 1946, p. 496.

26. *Ivi*, p. 638. Si veda anche la *Relazione del deputato Gaspare Ambrosini sulle autonomie regionali*.

La discussione, mentre Targetti annuncia che

il problema dell'abolizione della provincia – che è di importanza maggiore di quello che non sembri a prima vista – sarà certamente ripresentato in sede di Commissione plenaria e di Costituente,

è intricata e confusa. Emerge comunque l'idea di un «decentramento dall'alto», invece che «un decentramento che sale dal basso». Si tratta di una indicazione di sostanziale continuità, con la preoccupazione di salvare quanto più possibile dello *statu quo*. Ne è espressione molto significativa la prospettiva che emerge con evidenza di ripristinare il vecchio circondario, un quadro territoriale molto radicato, in particolare in diverse realtà dell'Italia centro-meridionale. Ne esce la formulazione dell'art. 120 del progetto:

la Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative a mezzo di uffici nelle circoscrizioni provinciali, che può suddividere in circondari per un ulteriore decentramento.

Nelle circoscrizioni provinciali sono istituite Giunte nominate dai Corpi elettivi nei modi e coi poteri stabiliti da una legge della Repubblica.

Rispetto all'originaria proposta del Comitato, che non faceva menzione della Provincia, si arriva addirittura a fare menzione, nel testo della Costituzione, dei circondari, aboliti nel 1927.

C'è spazio per un ulteriore affondo, di cui si incarica in seduta plenaria della Commissione per la Costituzione Ferdinando Targetti, vicepresidente, in rappresentanza del Partito Socialista, dell'Assemblea. Il 31 gennaio 1947 propone un doppio emendamento: all'articolo 107, per cui «il territorio della Repubblica è ripartito in Regioni, Province e Comuni» e all'art. 120, riformulato nel modo seguente: «le Province sono enti autarchici, con propria amministrazione elettiva, con funzioni e compiti determinati dalla legge, in correlazione con quelli specifici dei Comuni e delle Regioni». Segue una perorazione per la Provincia, che si conclude con una constatazione:

occorre tener presente che se la Regione nasce sulle ceneri della Provincia, nascerà in mezzo a dei malcontenti, a recriminazioni e forse a movimenti popolari che bisogna cercare di evitare e che potranno in ogni caso rendere l'affermarsi del nuovo ente più difficile²⁷.

Merita di leggere essere letta la replica di Luigi Einaudi, che lamenta un grosso equivoco alla base della discussione.

Le Province, come enti autarchici, non hanno niente da fare, hanno le strade e l'acqua, che passano ora alla Regione. Per i manicomi non sa quale vantaggio vi sia di farli amministrare piuttosto dalla Provincia che dalla Regione.

Ma la Provincia, appunto non è soltanto questo. Prosegue Einaudi:

Del resto la Provincia non muore, in quanto che i servizi a cui sono particolarmente affezionati i provinciali, non sono i servizi dell'ente autarchico, come le strade, l'acqua e i manicomi; sono altri servizi, che continueranno ad esistere. Non vede nessuna ragione perché il Tribunale che è nel capoluogo di Provincia debba essere abolito, solo perché non esiste più la Provincia come ente autarchico; e così i servizi dell'agricoltura, delle foreste, ecc., apparterranno allo Stato o alla Regione, ma continueranno ad aver sede nella Provincia. Quindi le Province continueranno ad esistere per quel che valgono, per i servizi che potranno essere accentrati nel capoluogo o distribuiti meglio nel loro territorio. A questo può servire bene l'istituzione di Giunte nominate dai Corpi elettivi, nei modi e coi poteri stabiliti da una legge della Repubblica, come è previsto nel progetto in esame.

Si tratta di un ragionamento sintetico e ineccepibile sul piano tecnico. In realtà la Provincia non è nelle sue competenze, invero assai modeste, ma nel dato politico-identitario. Nella replica lo sottolinea Ambrosini, che

27. AP, Assemblea costituente, Commissione per la Costituzione, *adunanza plenaria*, 31 gennaio 1947, pp. 266-267.

ricorda che quando il Comitato di redazione cominciò i suoi lavori, si dichiarò favorevole al mantenimento dell'ente Provincia, appunto per le preoccupazioni accennate dall'onorevole Targetti, e specialmente per le ripercussioni che la soppressione di questo ente avrebbe potuto suscitare nella pubblica opinione.

Il diverso risultato è dovuto appunto a considerazioni tecniche, in quanto le competenze della Provincia come ente autarchico «possono contarsi sulle dita di una mano».

Si deve abolire, dunque, ma si può abolire? Quella che era una certezza nel Comitato di redazione, diventa una possibilità in sottocommissione e una scelta confermata non senza interrogativi in sede di Commissione. Ambrosini così introduce un emendamento che definisce, nel testo dell'art. 107 le Province «circostrizioni amministrative di decentramento regionale e statale». Laconi porta l'ulteriore avallo comunista, tranquillizzando sul fatto che, in quanto sedi di decentramento delle funzioni regionali e soprattutto statali i capoluoghi «così come si sono formati, continueranno a rimanere, anche se sarà soppresso l'ente autarchico».

Eppure è proprio questo dato identitario, con gli interessi che vi si coagulano, unito con il peso della corposa realtà del ceto politico locale, a fare valere le proprie ragioni nei cruciali mesi successivi.

ALLA COSTITUENTE. LA DECISIONE

Passano alcuni mesi e la prospettiva è ormai completamente ribaltata. Già in sede di discussione generale sul Titolo V le ragioni dei «provincialisti» emergono con evidenza. Ne prende atto il democristiano Mannironi, quando afferma la possibilità di «conciliare la necessità di conservare la Provincia, come ente autarchico autonomo, con la creazione della Regione autonoma»²⁸. La campagna infatti è molto forte e lo testimonia

28. *Ivi*, 29 maggio 1947, p. 4321.

nella stessa seduta, praticamente in apertura della discussione generale, Emilio Lussu, che nota la Costituzione di un «fronte unico antiautonomistico» che comprende «la burocrazia centrale, rispettabile ma sempre burocrazia e sempre centrale, i Prefetti, gli impiegati delle Province, alcune Camere di commercio, i capoluoghi di provincia». La pressione è molto forte:

i capoluoghi di Provincia si sono collegati e conducono una campagna, per cui si è arrivati a questo punto: che noi del Comitato delle autonomie riceviamo delle lettere tutti i giorni che, se è vero che devono in certo senso rallegrarci perché sono l'espressione di una democrazia diretta, tuttavia contengono delle vere e proprie minacce; si parla con i pugni chiusi. Non c'è arma né da taglio né da sparo, nei pugni chiusi, ma c'è un'altra arma per la quale ciascuno di noi ha il rispetto dovuto: l'arma del voto²⁹.

Lussu, pur consapevole della situazione assai difficile, tiene la posizione. Giunge invece a conclusioni opposte, partendo dalla stessa constatazione, il qualunque Colitto. Il 3 giugno, entra ancora più direttamente nel merito e rilancia l'opposizione delle destre alla Regione. L'argomentazione parte dall'assioma per cui se si vuole creare l'ente Regione bisogna sopprimere la Provincia.

Ma chi avrà questo coraggio? Chi saprà resistere alle sollecitazioni, alle premure e – sarei per dire – alle minacce che ci vengono da ogni parte d'Italia?

Ho qui sotto gli occhi un ordine del giorno del Sindacato dipendenti di una Amministrazione provinciale. Sentite. Si legge in esso: solo chi non conosce la vita e l'attività che esplica questa Amministrazione provinciale può pensare alla sua soppressione. Pensate, onorevoli costituenti, ciò che avvenne a Caserta, quando il regime, che ancora dominava la nostra

29. *Ivi*, 29 maggio, p. 4330. Di più: «il buono e bravo Ambrosini ha ricevuto tante rimostranze, verbali e scritte – egli può ben dirlo – di pezzi grossi di vari ambienti che, credo, se egli avesse un figlio, l'oligarchia federata glielo avrebbe rapito, per rilasciarlo poi subito, naturalmente, dietro impegno di ritirare il progetto. (*Si ride*)».

Patria, abolì quella provincia. Oltre che chiudersi in lutto, i cittadini di quel capoluogo bruciarono gli emblemi del fascismo e ne maledirono il capo!» (*Commenti*). Nessuno di noi, penso, vorrà essere oggetto di maledizioni né essere bruciato neppure in effigie³⁰.

Ancora Caserta. Bisogna dunque mantenere le Province, e «niente Regioni, quindi, restando le Province».

Piccioni tenta di difendere il risultato contenuto nel progetto di Costituzione:

per taluni può sembrare un'offesa grave alla Provincia attualmente esistente scorporarla di quella che è la modesta prerogativa dell'autarchia provinciale; e noi possiamo condividere, anche per questo spirito civico che anima le contrade d'Italia, una preoccupazione di questo genere. Ma, se le attribuzioni e le competenze specifiche della Provincia, ente autarchico, devono rimanere quelle che sono state sin qui, evidentemente al fondo della questione c'è un equivoco: quello di scambiare la Provincia, ente autarchico, amministrazione provinciale, con la Provincia Prefettura, organo del potere centrale³¹.

Piccioni sottolinea che l'essenziale delle competenze del livello provinciale, più che della Provincia in senso stretto, resta salvaguardato nel progetto di Costituzione. Anzi, prevedendo un più largo decentramento, potrebbe incrementarle.

Coglie nel segno, Piccioni, osservando che per Provincia si intende più la Prefettura che l'Amministrazione provinciale vera e propria, ma la causa del decentramento appassiona assai meno che la visibilità dei capoluoghi e le ragioni della classe dirigente locale, in un momento politico particolarmente delicato: la conclusione della discussione generale sul titolo quinto si intreccia infatti con il dibattito sulla fiducia al IV governo De Gasperi e la rielezione di De Nicola alla Presidenza della Repubblica.

30. *Ivi*, 3 giugno 1947, p. 4390.

31. *Ivi*, 6 giugno 1947, pp. 4521-4522.

Pochi dubbi vi possono essere allora sull'esito del dibattito, quando si arriva alla discussione dell'articolo 107 del progetto. Nello specifico la questione della «ripartizione della Repubblica» è discussa nella seduta plenaria del 22 giugno 1947. Il clima è radicalmente cambiato: l'Assemblea costituente è sempre meno attenta, per quanto concerne le scelte sull'ordinamento, ai dati «tecnici» e sempre più attraversata da preoccupazioni politiche, legate alle questioni strutturali dello sviluppo delle forze politiche e di conseguenza delle reti politiche sul territorio. I partiti si preparano al confronto elettorale, stante l'evoluzione del quadro politico, che va modellandosi sul *cleavage* della cortina di ferro. In questo senso il rapporto tra «provincialisti» e «regionalisti» evolve.

A proposito della Provincia il radicale cambiamento di prospettiva che si determina è sottolineato non senza ironia da Targetti:

Noi abbiamo la fortuna di non trovare più oppositori alla conservazione della Provincia [...] Nella Commissione dei Settantacinque, alla povera Provincia fu celebrato un funerale, un funerale di terza classe. A seguire il mesto corteo mi trovai solo con i colleghi Fuschini e Bozzi [...] Se si fosse arrivati allora ad una decisione, la Provincia sarebbe stata senz'altro soppressa. Ora tutti la vogliono conservare! Oggi è avvenuta non una modificazione, ma una conversione della situazione. Ralleghiamoci del risultato felice ottenuto. Non indaghiamone le cause, anche per metterci al sicuro da qualsiasi tentazione di malignazioni politiche³².

Il dibattito permette di rintracciare i contorni del cambiamento.

C'è un argomento storico, ricorda ecumenico Meuccio Ruini, il timore cioè, abolendo le Province, di favorire una nuova e più invasiva forma di accentramento, quello regionale. Soprattutto però

vi è infine un argomento di opportunità, del quale io personalmente sento il grande valore: se noi, per creare la Regione, distruggessimo la

32. *Ivi*, 27 giugno 1947, 5220.

Provincia, susciteremmo un ambiente di malcontenti, di diffidenze, di gelosie, di urti, entro il quale non conviene che sorga la Regione. Quest'ente nuovo, che la maggioranza dell'Assemblea ha deciso di fondare, deve avere la maggior collaborazione possibile, anche di coloro che vedono nella Provincia il loro nido, la loro tradizione, il loro sentimento³³.

In realtà Ruini fa emergere il garbuglio che caratterizza proprio quei mesi: serpeggiano perplessità a proposito dell'ordinamento regionale, mentre i corposi interessi provinciali hanno espresso a gran voce le proprie istanze, ben coordinate dalla rinata Unione delle province. E le forze politiche pensano alla prova di forza elettorale.

In sede di dichiarazione di voto Piccioni porterà allora *ob-torto collo* un consenso non poco sofferto alla nuova decisione da parte del partito e in particolare di quei democristiani che più coerentemente avevano spinto per una coerente riforma regionalista.

In un dibattito dall'esito in sostanza scontato a restare isolata in fine dei conti è la posizione rigorosa di Lussu, che non manca di sottolineare il cambiamento della posizione democristiana e finisce col deprecare il «senso di panico» trasversalmente diffuso nell'arco delle forze politiche di fronte al timore «che insorgano i capoluoghi attuali di Provincia»³⁴.

Ritorniamo dunque al vero nodo, la maglia territoriale. In pratica le maggiori forze politiche erano giunte, direi in forma collettiva, a conclusione del processo costituente, alle stesse conclusioni che, rispettivamente a proposito del processo di unificazione, dell'Italia liberale e del regime fascista avevamo annotato in apertura. Le ragioni dei corposissimi interessi «identitari» agglutinati intorno alla difesa dello *statu quo*, allora finiscono per passare, dopo un processo decisionale lungo e complesso, senza particolari conflitti.

33. *Ivi*, p. 5223.

34. *Ivi*, p. 5226. «Se avessi previsto che la Democrazia cristiana avrebbe cambiato atteggiamento su questo problema, francamente non avrei perduto tanto tempo a discutere questa riforma durante sei mesi, per poi sabotarla in cinque minuti».

Come sempre accade il nuovo orientamento assai meno rigoroso preso dal dibattito, che sembra avere abbandonato ogni velleità cartesiana a proposito di un coerente riordinamento, vellica ulteriori smanie revisioniste. Emergono così le rivendicazioni per ristabilire i circondari, aboliti nel 1927, ma ancora rimpianti, specialmente nel Mezzogiorno. Sono però respinti gli emendamenti tesi a inserirli nel testo della Costituzione. Viene così votato un testo (art. 114) per cui «la Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni».

Potremmo definirlo un esito obbligato. Forse proprio per questo sotto traccia, a proposito della Provincia, resta comunque una tensione, un'ambiguità che percorrerà tutto il residuo passaggio costituente e, come vedremo, ne travalicherà i limiti cronologici.

D'altra parte le ragioni della «razionalizzazione» – e quelle di un coerente regionalismo – sono troppo evidenti per non mantenere una certa visibilità.

Il tema si riaffaccia il 17 luglio, quando si discute l'art. 120 del progetto, come riformulato dal Comitato di redazione in relazione al precedente «salvataggio» delle Province³⁵. È l'occasione per uno dei decani dell'Assemblea costituente, il democristiano già popolare Micheli, per una discussione procedurale, ma anche di metodo, sull'impostazione dei lavori, in quanto la Provincia

Oggi è rimasta quella che è, e non si sa bene ancora quali altre facoltà e competenze ad essa si intende e si voglia aggiungere. Quindi è un ente a linee nuove da definire³⁶.

35. «Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano i compiti e le funzioni. Le Province e i Comuni sono enti autonomi di decentramento statale e regionale. La istituzione di nuove Province è stabilita con leggi della Repubblica su iniziativa della Regione, sentite le popolazioni interessate. Con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi Comuni e modificate le loro circoscrizioni».

36. AP, Assemblea costituente, 17 luglio 1947, p. 5877.

In realtà non ci sono spazi per una coerente progettazione istituzionale. Ce ne sono per una rivendicazione tradizionale, quella dei circondari, di cui si fa interprete il democristiano cuneese Teodoro Bubbio:

Non va dimenticato che molte città italiane avevano manifestato replicatamente le loro aspirazioni per la ricostruzione di questi circondari, a titolo unicamente di decentramento amministrativo, senza alcuna forma autonoma o autarchica³⁷.

Bruni aveva proposto che le Province fossero divise in circondari. Bobbio ricorda il ruolo propulsivo svolto dalla città di Fermo e cita i casi della sua Regione: Alba, Saluzzo, Acqui, Mondovì, Pinerolo, Novi, Tortona, Pallanza, Biella, che «attendono che sia riparata l'ingiustizia in loro danno perpetrata». Particolarmente significativo il caso di Fermo. Già capoluogo di delegazione sotto il governo pontificio era stato declassato e accorpato alla meno importante Ascoli, che, al momento dell'unificazione, era diventata capoluogo dell'unica provincia. Inizia così una lunga rivendicazione, culminata nel nuovo secolo, che ha un episodio significativo nel periodo transitorio. A Fermo infatti viene costituito un CLN «provinciale».

Il circondario peraltro era stato menzionato nel progetto di Costituzione nell'ambito della ridefinizione della Provincia come quadro di decentramento, dunque, mutato il quadro generale, non può trovare posto nel testo della Costituzione.

L'intera questione dell'identità della Provincia nel nuovo ordinamento dello Stato ritorna ormai verso la conclusione dei lavori della Costituente, il 5 dicembre 1947, quando sono in discussione le disposizioni transitorie. Si tratta di dettare linee di indirizzo in attesa della nuova legge comunale e provinciale. Il Comitato di redazione propone che, fino al riordinamento delle funzioni amministrative, «restano alla Provincia le funzioni amministrative attualmente ad essa attribuite e quelle di

37. *Ivi*, p. 5885.

cui la Regione le deleghi l'esercizio»³⁸. In realtà la certificata sopravvivenza della Provincia nel testo della Costituzione è legata più al dato «identitario» che alle competenze dell'ente: non si accompagna ad alcuna rivendicazione di allargamento delle stesse.

I sostenitori della Provincia, Corbino, Uberti, Fuschini e soprattutto Targetti, escono nuovamente allo scoperto a proposito della seconda questione cruciale che la Provincia sollevava, accanto al dato «identitario», quello che potremmo dire legato all'ecologia della classe politica. Appoggiano tutti un emendamento presentato dal deputato socialista Tito Nobili Oro – assente in quella seduta –, che aveva proposto – con la evidente perplessità di Ruini – che

entro sei mesi dall'entrata in vigore della Costituzione saranno ricostruiti i consigli provinciali, in base alla legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148³⁹.

Sono passati due anni dalla decisione di stralciare la questione nella discussione alla Consulta e si ritorna allo stesso punto. È il trionfo dello *statu quo*. Ma non tutti i giochi sono fatti.

In Assemblea infatti si profila un ulteriore terreno di confronto. La posta in gioco non è più quella dell'abolizione della Provincia, ma del bilanciamento tra «provincialisti» e «regionalisti». Il testo dell'art. 114 insomma poteva prestarsi a diverse letture, non implicava necessariamente una scelta di continuità con il quadro pre-fascista. Infatti «sopra i consigli provinciali non v'è nessuna deliberazione dell'Assemblea». Per questo, come non manca di rilevare Lussu, la decisione di conservare la Provincia non implica necessariamente quella di conservarla «così quale era trent'anni fa»⁴⁰.

38. *Ivi*, 5 dicembre 1947 (pomeridiana), p. 2893.

39. *Ivi*, p. 2894. Targetti precisa che «gli egregi colleghi di quella parte dell'Assemblea non si rassegnano al fatto compiuto della risurrezione della provincia, nella quale si ostinano a vedere, a torto, una nemica della Regione». Il riferimento è soprattutto a Piccioni.

40. *Ivi*, p. 2895.

L'impasse però si sblocca rapidamente: Targetti rilancia con un ordine del giorno più generico, approvato senza problemi, per cui «l'Assemblea fa voti che entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione le Province abbiano la loro amministrazione elettiva». Insieme con la disciplina delle competenze entrerà nell'VIII disposizione transitoria.

I lavori della Costituente si concludono insomma con la questione Provincia in sostanza risolta, ma di fatto ancora aperta nelle sue determinazioni istituzionali.